



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione professionale ad un esperto di progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana, efficientamento energetico, ecc...) per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni in l. 79/2022. Determinazioni

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:10** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Massimo STAMERRA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	STAMERRA MASSIMO	Si	
Assessore	ROMANO SILVIA	Si	
Assessore	SOLIDA FRANCESCA	Si	
Assessore	GRECO ALESSANDRO		Si
Assessore	GUIDO LUCA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Giacomo MAZZEO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 179-bis dell'art. 1 della legge n. 178 del 30.12.2020, così come introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito con modificazioni con dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022), prevede che *“Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”*;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8001 del 20 luglio 2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto che, in applicazione della disposizione testé richiamata, questa Amministrazione, insieme ad altre, avrebbe potuto collegarsi ad un apposito link per l'utilizzo di documentazione utile per *“l'attuazione della misura in oggetto”*;
- con circolare prot. n. 15001 del 19 luglio 2022, accessibile attraverso il link indicato, avente ad oggetto *“Indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, a conclusione della fase di ricognizione del fabbisogno del personale da destinare agli Enti locali per l'attuazione del PNRR, ha comunicato l'entità delle risorse assegnate agli Enti e le modalità operative per procedere alla selezione dei profili professionali;
- il Comune di Tuglie, sulla base degli allegati 1 FG e 1 FT della predetta circolare, è risultato beneficiario di due finanziamenti, pari ciascuno ad € 115.098,69, per il conferimento di altrettanti incarichi di prestazione professionale fino a tre anni, dietro il compenso massimo di € 38.366,23 ciascuno, di cui uno a favore di un esperto Tecnico e l'altro a favore di un esperto in *“gestione, rendicontazione e controllo”*;
- sulla scorta delle *“Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”* annesse alla richiamata circolare, il conferimento degli incarichi di cui trattasi si rende possibile, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6bis, del Dlgs. n. 165/2001, sulla base di una procedura comparativa e mediante la stipula di un contratto di collaborazione conforme allo schema tipo predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, a condizione che un interpello interno dia esito negativo;
- più specificatamente, gli ambiti di intervento attinenti ai profili dell'esperto tecnico e dell'esperto in gestione, rendicontazione e controllo sono quelli indicati nella tabella b allegata al DPCM 30 marzo 2021 come segue:

ALLEGATO B				
ID	Profili	Ambito di intervento	Aree di inquadramento	
			Funzioni centrali/PdCM	Enti locali
A	Tecnico	Progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.)	III Area - F1/ Area A - F1	D1
B	Gestione, rendicontazione e controllo	Supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori.	III Area - F1/ Area A - F1	D1

VISTO le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegata alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022, nella quali si precisa che, al fine di conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è necessario che l'Amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno mediante l'interpello;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 27/10/2022;

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 08.11.2022, con la quale è stato stabilito:

1. DI DARE INDIRIZZO perché siano avviate due distinte procedure comparative per la selezione delle due figure professionali di seguito indicate:

ALLEGATO B		
ID	Profili	Ambito di intervento
A	Tecnico	Progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.)
B	Gestione, rendicontazione e controllo	Supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i propri fornitori.

2. DI APPROVARE i due schemi di Avviso allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, ai fini dell'interpello di cui al punto precedente;
3. DI DARE MANDATO al Dott. Angelo Palmisano di dare seguito al presente provvedimento per la selezione del collaboratore "Tecnico" e del collaboratore Esperto in "Gestione, rendicontazione e controllo", in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per la Coesione Territoriale richiamate in premessa.

VISTA la determinazione dirigenziale R.G. 98 del 28.02.2023 con la quale il competente Responsabile del I Settore Comunale, Dott. Angelo Palmisano, ha stabilito di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica da qua così come definita nel verbale della Commissione giudicatrice n° 4 del 27.02.2023, dando atto che la prima posizione è occupata dall'Arch. Cotardo Maddalena;

RAVVISATA, quindi, la necessità di prendere atto dell'esito finale della procedura in parola e, quindi, di dare indirizzo affinché si proceda con il soggetto classificatosi primo in detta graduatoria, ovvero con l'Arch. Maddalena Cotardo, con la stipula di un Contratto di lavoro autonomo ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", con decorrenza dal 01.03.2023;

DATO ATTO che la spesa complessiva annuale onnicomprensiva di € € 38.366,23 non rileva ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 che testualmente prevede:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione

europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (115), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

CONSIDERATO, altresì, che la medesima spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, tenuto conto che la fattispecie di rapporto da instaurare, ovvero rapporto di collaborazione professionale (con soggetto avente P.Iva) non si configura come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione, e non rientra fra quelli specificatamente indicati nell'art. 557-bis della citata L.296/2006 che testualmente dispone "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Dott. Angelo Palmisano, e del Responsabile del II Settore, Dott. Cosimo Barone, in ordine alla regolarità, rispettivamente, tecnica e contabile;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

- di prendere atto dell'esito finale della procedura in parola e, quindi, di dare indirizzo al competente Responsabile del I Settore, Dott. Angelo Palmisano, di procedere con il soggetto classificatosi primo in detta graduatoria, ovvero con l'Arch. Cotardo Maddalena, con la stipula di un Contratto di lavoro autonomo ai

sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", con decorrenza dal 06.03.2023;

- di stabilire che:
 - il contratto di lavoro da sottoscrivere dovrà essere conforme allo schema allegato alla circolare prot. n. 15001 del 19 luglio 2022 dell'Agenzia per la Coesione territoriale;
 - il rapporto avrà durata di 18 mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi;
 - l'articolazione delle giornate lavorative settimanali da rendere in presenza presso gli Uffici comunali di Tuglie, dovrà essere correlata al numero massimo di giornate annue previsto dalla precedente tabella in base al profilo dell'Arch. Cotardo;
- di dare atto che l'intero costo derivante dalla sottoscrizione di detto contratto farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – CUP E99J21007460005.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione professionale ad un esperto di progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana, efficientamento energetico, ecc...) per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni in l. 79/2022. Determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **28/02/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to PALMISANO ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **28/02/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

Deliberazione n° **42** del **28/02/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Massimo STAMERRA

Il Segretario
f.to Giacomo MAZZEO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **02/03/2023**

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PALMISANO ANGELO
